



## CITTA' DI CARBONIA

( Provincia Del Sud Sardegna )

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Delibera N° 14 del 19-02-2019*

**OGGETTO:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CRAIG MARCO	X	
2	COSSU MANOLO	X		15	LEBIU ADOLFO	X	
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	CAREDDU MAURO	X	
4	CERA ELEONORA	X		17	CASTI GIUSEPPE		X
5	PINNA SILVIA		X	18	MORITTU PIETRO	X	
6	UCCHEDDU MAURO	X		19	FANTINEL FEDERICO	X	
7	MARRAS DANIELA	X		20	FRATERNALE IVONNE	X	
8	SODDU SILVIO MARCO	X		21	USAI FABIO		X
9	PIRAS MATTEO	X		22	PIANO BRUNO UGO		X
10	ROSAS ANGELO	X		23	USAI MASSIMO		X
11	SANTORU GIORGIO	X		24	STIVALETTA MICHELE		X
12	LOI ELIO	X		25	GARAU DANIELA	X	
13	ZONZA MASSIMILIANO	X					

Num. Presenti: 19 - Num. Assenti: 6

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA	Presente	LA BARBERA LOREDANA	Presente
CASCHILI LUCA	Presente	SABIU SABRINA	Presente
MANCA MAURO	Presente		
PIRIA VALERIO	Presente		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 2 del 16/01/2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Manca il quale ricorda che l'argomento di cui trattasi era stato rinviato nella precedente seduta dopo che il consigliere Stivaletta aveva presentato in aula due emendamenti su cui non era stato possibile acquisire i pareri di competenza. Poiché l'illustrazione della proposta era stata fatta nella precedente seduta ripercorre velocemente la questione incentrando la presentazione dei tre emendamenti, di cui uno presentato dalla maggioranza (a firma del Sindaco) e i due sopra citati presentati dal consigliere Stivaletta e poi fatti propri dai gruppi di minoranza. Da lettura al primo emendamento che riguarda una semplice correzione normativa.

La consigliera Garau da lettura ai due emendamenti presentati dal consigliere Stivaletta in quanto assente.

L'Assessore Manca riferisce che sugli emendamenti di cui trattasi sono stati acquisiti i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori che si sono espressi come segue:

- Emendamento Prot. n.8062 del 14/02/2019 presentato dal Sindaco: parere favorevole di entrambi;
- Emendamento Prot. n.8281 del 15/02/2019 presentato dal consigliere Stivaletta: parere contrario di entrambi;
- Emendamento Prot. n.8282 del 15/02/2019 presentato dal consigliere Stivaletta: parere favore di entrambi.

Per il primo emendamento presentato dal Sindaco riferisce che si tratta di una mera correzione normativa per cui il parere della giunta non può che essere positivo.

Per il primo emendamento presentato in aula la volta scorsa dal consigliere Stivaletta la giunta non può che attenersi al parere sfavorevole rilasciato sia dal Dirigente che dal Collegio dei Revisori. Da lettura alla motivazione indicata nel parere. Per il secondo emendamento presentato in aula dal consigliere Stivaletta nonostante il parere favorevole sia del dirigente che del Collegio dei Revisori, la giunta esprime parere contrario perché si ritiene che la previsione "a pena di decadenza" che si voleva cassare sia necessaria per avere certezza delle entrate.

La Presidente Marras per facilità di comprensione precisa che gli emendamenti presentati sono tre e che la numerazione degli stessi sarà:

1° emendamento Prot. n.8062 del 14/02/2019 presentato dal Sindaco, 2° emendamento Prot. n.8281 del 15/02/2019 presentato dal consigliere Stivaletta primo firmatario e il 3° emendamento Prot. n.8282 del 15/02/2019 presentato dal consigliere Stivaletta primo firmatario.

Non essendoci interventi e dichiarazioni di voto sul primo emendamento, si passa alla votazione.

**Alle ore 18.33 Entra il consigliere Stivaletta presenti 20**

**VOTAZIONE 1° emendamento Prot. n.8062 del 14/02/2019**

**CONSIGLIERI PRESENTI 20**

**CONSIGLIERI ASSENTI 5 (Pinna, Casti, Piano, Usai M., Usai F.)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 14**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 6 (Morittu, Fantinel, Fraternali, Stivaletta, Garau e Soddu)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 14**

**L'emendamento viene approvato**

La Presidente Marras passa alla discussione dell'emendamento Prot. n.8281 del 15/02/2019 . Non essendoci interventi, né dichiarazioni di voto si passa alla votazione.

**Alle ore 20.35 entra il Consigliere Piano – presenti 21**

**VOTAZIONE 2° emendamento Prot. n.8281 del 15/02/2019**

**CONSIGLIERI PRESENTI 21**

**CONSIGLIERI ASSENTI 4 (Pinna, Casti, Usai M., Usai F.)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 20**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 1 (Garau)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 6 (Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Stivaletta e Soddu)**

**CONSIGLIERI CONTRARI 14**

**L'emendamento viene respinto**

La Presidente Marras passa alla discussione del emendamento Prot. n.8282 del 15/02/2019 . Non essendoci interventi si passa alle dichiarazioni di voto.

Il consigliere Stivaletta dichiara, scusandosi per il ritardo, di ritenere non adeguate le motivazioni date sul parere contrario del precedente emendamento in quanto ritiene

che quanto riportato sia tautologico `perché non entra nel merito sul perché sia contrario alla proposta di emendamento. Chiede inoltre come mai non si sia discussa la mozione che ha presentato.

La Presidente Marras risponde che non è stata discussa in quanto assente il presentatore per cui è stata rinviata. Passa alla votazione del 3° emendamento.

### **VOTAZIONE 3° emendamento Prot. n.8282 del 15/02/2019**

**CONSIGLIERI PRESENTI 21**

**CONSIGLIERI ASSENTI 4 (Pinna, Casti, Usai M., Usai F.)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 21**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 7 (Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Stivaletta, Garau e Soddu)**

**CONSIGLIERI CONTRARI 14**

#### **L'emendamento viene respinto**

La Presidente Marras apre il dibattito sulla proposta emendata.

Il Consigliere Stivaletta come sopra dichiarato contesta le motivazioni del parere contrario all'emendamento relativo alla mancata previsione dell'esclusione dell'imposta per le altre tipologie di magazzini. Ritiene che la motivazione non sia adeguata in quanto è palese che ciò che è previsto nel regolamento sia conforme al dettato normativo. Ritiene che non ci si può esprimere in questi termini senza entrare nel merito della questione perché più che di parere tecnico sembra quasi un parere politico. Quello che si voleva proporre era un correttivo alle ditte che producono rifiuti speciali i quali costituiscono il prodotto finito della stessa attività. Ritiene che questo *modus operandi* sia finalizzato soltanto a fare cassa. Rileva che la giurisprudenza tributaria riconosce che quando si producono rifiuti speciali assimilabili, le aree destinate ad accoglierli non possano essere assoggettate a tributo. Di sicuro questo sarà oggetto di impugnazione tant'è che la Commissione Tributaria possa disapplicare le parti del regolamento illegittime. Peraltro, la disposizione in oggetto non è in linea nemmeno con l'articolo 13 del medesimo regolamento in cui si parla di tariffa unica.

Ritiene che non sia quantomeno opportuna esponendoci a ricorsi. Pertanto, non mi resta che astenermi perché diversamente avrei votato a favore. E' vero che si stanno risolvendo problematiche inerenti i distributori e altre tipologie di attività, ma su questa no.

Il Consigliere Piras rileva che sono stati fatti grossi passi avanti anche con questo articolo 7, comma 2. Legge l'articolo 1, comma 649 della legge 147/2013 il quale

prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014). Rileva che il magazzino non è computabile a fini TARI se rientra nel ciclo produttivo dell'azienda. Viceversa se non rientra è tassabile.

L'Assessore Manca rileva che la modifica dell'atto è poco funzionale e utile per i cittadini. Il parere espresso non è politico ma meramente tecnico. Riferisce che il consigliere Piras ha espresso bene il concetto. L'atto così come formulato è al momento il migliore possibile poi sarà l'esperienza a dirci se sia stato giusto o meno.

La Presidente Marras passa alla fase della votazione

### **Dichiarazioni di voto**

La Consigliera Garau ricorda una questione a cui l'assessore non ha risposto nella seduta precedente del Consiglio.

Il Presidente afferma che essendo in fase di dichiarazione di voto l'Assessore non può rispondere e sarebbe stato opportuno che la consigliera avesse posto il quesito nella fase del dibattito.

La consigliera Garau dichiara il voto contrario

### **Esce il Consigliere Uccheddu – presenti 20**

Il Presidente non registrando ulteriori richieste di intervento pone in votazione la Proposta di Deliberazione così come Emendata.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

**CONSIGLIERI PRESENTI 20**

**CONSIGLIERI ASSENTI 5 (Pinna, Uccheddu, Casti, Usai M., Usai F.)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 14**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 6 (Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Stivaletta, Soddu)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13**

**CONSIGLIERI CONTRARI 1 (Garau)**

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n.2 del 16.01.2019, redatta dall'Ufficio Ragioneria, avente per oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera:

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

**CONSIGLIERI PRESENTI 20**

**CONSIGLIERI ASSENTI 5 (Pinna, Uccheddu, Casti, Usai M., Usai F.)**

**CONSIGLIERI VOTANTI 14**

**CONSIGLIERI ASTENUTI 6 (Morittu, Fantinel, Fraternali, Piano, Stivaletta)**

**CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13**

**CONSIGLIERI CONTRARI 1 (Garau)**

Pertanto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente proposta.

## **L'ASSESSORE AL BILANCIO**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) , a carico del possessore di immobili, relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 13 in data 31/03/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le quali l'ultima, con deliberazione C.C.n. 73 del 18/11/2015;

Attesa la necessità di modificare lo stesso per esigenze sopravvenute, derivanti anche dalla attività concreta e dall'esperienza, e qui sotto riportate:

## **PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **MODIFICHE:**

#### **Art. 2**

**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e dei cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato.**

Il comma 2

“ **2.** - Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”

**viene soppresso in quanto, l'agevolazione oggetto di regolamento è stata introdotta, dal 2015, dalla Legge 23.05.2014 n° 80.**

Per effetto della soppressione del comma 2.:

Il comma 3. - **diventa comma 2.**

Il comma 4. - **diventa comma 3.**

### **ART. 2 MODIFICATO**



## Art. 2

### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. - Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
2. - Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma precedente soggiacciono le eventuali pertinenze.
3. - Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, **a pena di decadenza del diritto**, a presentare al Comune, entro il termine previsto dalla normativa vigente, una dichiarazione IMU con l'indicazione della agevolazione spettante e di conseguenza dell'aliquota applicata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'eventuale variazione.

\*\*\*\*\*

## Art. 7

### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

**al comma 5. :**

“ 5. - Il contribuente dovrà, in ogni caso, presentare entro i termini previsti dalla normativa la dichiarazione IMU con allegati:.....”

- 1.
2. **Sono state aggiunte, dopo, “in ogni caso,” le seguenti parole: “a pena di decadenza del diritto,”**
- 3.

### **ART. 7 MODIFICATO**

## Art. 7

### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. - Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al comma 3, articolo 13, del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2012 e modificato dalla legge 44/2012, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'Art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 05/08/1978, n. 457.
2. - A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

*a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;*

*b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire*

*pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;*

*c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;*

3. - L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario interessato dell'immobile. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente e della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico, con spese sempre a carico del contribuente).

4. - La riduzione dell'imposta, nella misura del 50% della base imponibile, si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e permane limitatamente al periodo durante il quale sussiste la condizione a tal fine il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter fruire dell'agevolazione.

5. - Il contribuente dovrà, in ogni caso, **a pena di decadenza del diritto**, presentare entro i termini previsti dalla normativa la dichiarazione IMU con allegati:

*a) copia dei documenti rilasciati dall'Ufficio Tecnico, nel caso di richiesta del certificato di inagibilità o inabitabilità;*

*b) di idonea documentazione, nel caso di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000;*

qualsiasi successiva variazione sull'immobile dovrà essere dichiarata a cura del contribuente, con le stesse modalità.

6. - Al fine di poter usufruire della riduzione della base imponibile al 50% è inoltre necessario che ai presupposti dell'inagibilità e/o inabitabilità si aggiunga quello della effettiva non utilizzazione.

7. - In caso di inagibilità perdurante per oltre due (2) anni è obbligo comunque del Soggetto passivo d'imposta di provvedere alla denuncia catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "unità collabente".

\*\*\*\*\*

## **Art. 8**

### **Esenzioni**

#### **l'Art. 8:**

“ 1. - Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

*a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*

2. - La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. - Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

*b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*

*c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*

*d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*

*e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;*

*f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*

*h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;*

*i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

- Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

**4.** - Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

**5.** - A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

**6.** - A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**7.** - L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**8. - L'imposta municipale propria non si applica, altresì:**

*a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

*b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

*c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”*

**È stato interamente sostituito da un unico comma 1.**

**ART. 8 MODIFICATO:**

**Art. 8**

**Esenzioni**

1. - Per le esenzioni si rimanda a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

**Art. 9**

**Dichiarazioni**

**L'art. seguente n° 9. rubricato “Dichiarazioni”**

“ 1. - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.”

**viene modificato e diventa l'art. 11 del nuovo regolamento (di conseguenza la numerazione di tutti gli altri articoli a seguire subirà una modifica).**

**Art. 11**

**Dichiarazioni**

**rispetto alla precedente formulazione (ex art. 9) vengono aggiunti, in particolare, i commi 2, 3 e 4:**

**ARTICOLO MODIFICATO:**

## Art. 11 Dichiarazioni

4. - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

5. - Per quanto riguarda i **Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, il comma 1 della citata disposizione ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

6. - L'agevolazione di cui al comma 2, alla luce del tenore letterale della citata norma di legge, al fine di darne applicazione e **risultando necessaria l'effettiva attività di controllo da parte dell'Ente**, risulta applicabile esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà del titolare di pensione estera **iscritto all'AIRE del Comune di Carbonia**.

7. - Al fine di poter usufruire dell'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, **a pena di decadenza dei benefici**, l'obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E' fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.

\*\*\*\*\*

**Viene inserito il seguente nuovo art. 9.**

## Art. 9 Attività produttive e del terziario di cui al “Piano di sostegno all'economia”

1. - Con riferimento a quanto disposto nel “Piano di sostegno all'economia”, di cui alla deliberazione C.C. n. 70 del 10.12.2018, è prevista:

**a)** Riduzione IMU al 50% per le nuove imprese che insedino/trasferiscano la sede legale nel comune di Carbonia e contestualmente inizino l'attività in una nuova sede operativa del Comune, che siano soggetti passivi di imposta.

L'agevolazione indicata viene applicata per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività di cui al punto precedente nella nuova sede operativa.

**b)** Esenzione IMU per i soggetti passivi dell'imposta titolari di immobili situati nel centro città (l'individuazione delle vie del centro è quella indicata nella planimetria allegata al “Piano di sostegno all'economia”), che affittino i suddetti immobili a canone calmierato (Fino a 13 € a mq) alle nuove imprese (con iscrizione alla CCIAA e apertura di Partita Iva) e a quelle che trasferiscono la propria sede legale e operativa nel centro città indicato, che operano con codici ATECO 55 e 56.

L'affitto deve risultare da contratto regolarmente registrato secondo le modalità di legge.  
L'agevolazione viene applicata per la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività insediata nell'unità immobiliare oggetto di affitto, l'agevolazione non può comunque avere data antecedente la stipula del contratto di affitto.

c) Riduzione IMU al 50% per i soggetti passivi di imposta che prendono il lotto, costruiscono e iniziano la loro attività nel PIP.

L'agevolazione indicata viene applicata per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività.

2. - Le misure agevolative descritte, nelle modalità indicate, si intendono applicabili a tutti i "nuovi insediamenti/trasferimenti" realizzati nel periodo compreso fra il 01/01/2019 e il 31/12/2020. Dovranno essere escluse le imprese delle quali i rispettivi titolari/rappresentanti legali abbiano ricoperto il medesimo ruolo in imprese che abbiano cessato anche solo una sede operativa nel territorio comunale nei due anni precedenti al verificarsi della condizione di cui al primo punto.

3. - Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'agevolazione prevista ai commi precedenti, si applica solamente sulla parte di aliquota eccedente l'aliquota minima di legge e riservata allo Stato, pari allo 0,76%.

1. - Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, a pena di decadenza dei benefici, l'obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E' fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.

\*\*\*\*\*

**Viene inserito il seguente nuovo art. 10.**

#### **Art. 10 Immobili locati**

1. - Al fine del riconoscimento dell'agevolazione IMU prevista dal comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011 ..... "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento." , il contribuente deve, **a pena di decadenza dell'agevolazione**, obbligatoriamente certificare il contratto di locazione con le seguenti modalità:

- Mediante attestazione di conformità del contenuto del contratto all'accordo territoriale sottoscritto; questa attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo. L'accordo territoriale sulle locazioni ad uso abitativo per la Città di Carbonia a cui fare riferimento è quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini A.N.I.A. – S.I.C.E.T. – S.U.N.I.A. -U.N.I.A.T. e le Organizzazioni Sindacali della proprietà A.P.P.C. – A.P.P.E. – CONFEDELIZIA – A.S.P.I. in data 12/07/2005 ed eventuali successivi accordi.

1. - Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, **a pena di decadenza dei benefici**, l'obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E' fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 14 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

## **L'art. seguente n° 14, rubricato “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”**

1. - Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva, e documentata, difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantadue rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. - La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. - La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. - In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

*a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*

*b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.*

**viene modificato rispetto alla precedente formulazione(ex art. 14) e diventa l'art. 16 del nuovo regolamento. In particolare viene sostituito interamente.**

## **NUOVO ARTICOLO**

### **Art. 16**

#### **Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. - Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi, alle seguenti condizioni:

**a)** la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento (60 giorni dalla data di notifica) degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il numero massimo delle rate, indicato al punto **d)** del presente articolo, sarà ridotto di una rata per ogni mese di ritardo nella presentazione della domanda;

**b)** inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

**c)** importo minimo rateizzabile: € 100,00;

**d)** durata massima: 36 mesi, da stabilire caso per caso, soprattutto in relazione all'entità del debito e dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente;

**e)** importo minimo per singola rata: € 50,00;

**f)** se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il

riconoscimento della dilazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria società assicurativa o fideiussione bancaria (preventivamente autorizzata dal Comune) che copra l'importo totale, comprensivo di oneri, spese ed interessi;

g) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale, come previsto dal 3° comma dell'art. 12 – PARTE SECONDA del presente regolamento. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

2. - In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) il debito non può essere più rateizzato.

\*\*\*\*\*

### **PARTE TERZA**

#### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Art. 2**

#### **Presupposto impositivo**

**1. - Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**

#### **Il comma 1. è stato così modificato**

1. - *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non si applica altresì la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.*

#### **ART. 2 MODIFICATO**

#### **Art. 2**

#### **Presupposto impositivo**

**1. - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non si applica altresì la quota TASI a**



*carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.*

\*\*\*\*\*

### **Art. 3**

#### **Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

##### **1. Ai fini della TASI:**

*a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;*

*b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*

*c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

*d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.*

##### **è stata aggiunta la lettera e)**

*e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

#### **ART. 3 MODIFICATO**

### **Art. 3**

#### **Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

##### **1. Ai fini della TASI:**

*a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;*

*b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;*

*c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

*d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;*

*e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

\*\*\*\*\*

#### **Art. 7**

#### **Determinazione dell’aliquota e dell’imposta**

1. – Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
3. - La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale.
4. - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
5. - Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi/spese alla cui copertura la TASI è diretta.
6. - Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi/spese individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**viene modificato rispetto alla precedente formulazione. In particolare viene sostituito interamente in alcune sue parti.**

#### **ART. 7 MODIFICATO**

#### **Art. 7**

#### **Determinazione dell’aliquota e dell’imposta**

1. - L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. - La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale.
3. - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
4. - **Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.**
5. - Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi/spese alla cui copertura la TASI è diretta.
6. - Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi/spese individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

7. - Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

8. - Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 può, come previsto dal comma 676 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

\*\*\*\*\*

### **Art. 9 Funzionario responsabile**

L'art. seguente n° 9. rubricato “**Funzionario responsabile**”

1. - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali.

**viene modificato e diventa l'art. 10 del nuovo regolamento (di conseguenza la numerazione di tutti gli altri articoli a seguire subirà una modifica).**

\*\*\*\*\*

Viene inserito il seguente nuovo art. 9.

### **Art. 9 Immobili locati**

- Al fine del riconoscimento dell'agevolazione TASI prevista dal comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011 ..... “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.” , il contribuente deve, **a pena di decadenza dell'agevolazione**, obbligatoriamente certificare il contratto di locazione con le seguenti modalità:

Mediante attestazione di conformità del contenuto del contratto all'accordo territoriale sottoscritto; questa attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo. L'accordo territoriale sulle locazioni ad uso abitativo per la Città di Carbonia a cui fare riferimento è quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini A.N.I.A. – S.I.C.E.T. – S.U.N.I.A. -U.N.I.A.T. e le Organizzazioni Sindacali della proprietà A.P.P.C. – A.P.P.E. – CONFEDELIZIA – A.S.P.I. in data 12/07/2005 ed eventuali successivi accordi.

- Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, **a pena di decadenza dei benefici**, l'obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E' fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.

\*\*\*\*\*

### **Art. 11 Dichiarazioni**

L'art. seguente n° 11, rubricato “**Dichiarazioni**”

1. - I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. - Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. - La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. - Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

**viene modificato e diventa l'art. 12 del nuovo regolamento;  
rispetto alla precedente formulazione vengono aggiunti i commi 5, 6 e 7:**

## **ART. 12 MODIFICATO**

### **Art. 12 Dichiarazione**

4. - I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

5. - Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

6.

7. - La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

8.

9. - Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.

**5.** - Per quanto riguarda i *Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza*, il comma 1 della citata disposizione ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

**6.** - L'agevolazione di cui al precedente comma, alla luce del tenore letterale della citata norma di legge, al fine di darne applicazione e risultando necessaria l'effettiva attività di controllo da parte dell'Ente, risulta applicabile esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà del titolare di pensione estera iscritto all'AIRE del Comune di Carbonia.

7. - Al fine di poter usufruire dell'esenzione di cui al comma 5 del presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, **a pena di decadenza dei benefici**, l'obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E' fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 15**

#### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**L'art. seguente n° 15., rubricato “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”**

1. - Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva, e documentata, difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantadue rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. - La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. - La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. - In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

*a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*

*b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.*

**viene modificato rispetto alla precedente formulazione e diventa l'art. 16 del nuovo regolamento. In particolare viene sostituito interamente.**

#### **NUOVO ARTICOLO**

#### **Art. 16**

#### **Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. - Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi, alle seguenti condizioni:

**a)** la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento (60 giorni dalla data di notifica) degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il numero massimo delle rate, indicato al punto **d)** del presente articolo, sarà ridotto di una rata per ogni mese di ritardo nella presentazione della domanda;

b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

c) importo minimo rateizzabile: € 100,00;

d) durata massima: 36 mesi, da stabilire caso per caso, soprattutto in relazione all'entità del debito e dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente;

e) importo minimo per singola rata: € 50,00;

f) se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento della dilazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria società assicurativa o fideiussione bancaria (preventivamente autorizzata dal Comune) che copra l'importo totale, comprensivo di oneri, spese ed interessi;

g) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale, come previsto dal comma 6° dell'art. 15 – PARTE TERZA del presente regolamento. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

2. - In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) *il debito non può essere più rateizzato.*

\*\*\*\*\*

#### **Art. 16**

#### **Rimborsi e compensazione**

**al comma 2. :**

“2.- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.”.

**Sono state sostituite le seguenti parole, “dell'articolo 14” diventa “dell'articolo 15”**

**al comma 4. :**

“4. - Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.”.

**Sono state sostituite le seguenti parole, “dell'articolo 10” diventa “dell'articolo 11”**

**NUOVO ARTICOLO**

#### **Art. 17**

#### **Rimborsi e compensazione**

1. - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. - Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15, comma 6, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata all'accoglimento del rimborso.

4. - Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 4, del presente regolamento.

\*\*\*\*\*

**PARTE QUARTA**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**  
**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**MODIFICHE :**

**ART. 5**

**-Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo-**

Al comma 1 – Utenze non domestiche - al punto 1. (-) :

“- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.10 comma 2 del presente regolamento” ;

Premesso che era indicato erroneamente l'art. 10,

**sono sostituite le parole: “ all'art.10 comma 2” con le parole : “all'art. 7 -comma 3”**

Al comma 1 – Utenze non domestiche - dopo il punto 2. (-) è introdotto un nuovo punto:

**“la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;”**

Al comma 1 - Utenze non domestiche -

Il punto - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

è sostituito con :

- **in riferimento specifico ai distributori di carburante: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva**

**all'accesso, all'uscita e alla manovra dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, intendendosi per via esclusiva le aree non utilizzate anche come superfici operative o di carico e scarico di carburanti od altro. Sono ancora escluse le superfici adibite ad una funzione meramente accessoria rispetto all'attività propria della stazione di servizio ed attività connesse (es. aree a verde; area destinata alla sosta temporanea gratuita dei dipendenti o degli avventori). Sono infine escluse le zone produttive di rifiuti speciali.**

## **ART. 5 MODIFICATO**

### **Art. 5**

#### **Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. - Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

*a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:*

#### Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione citati costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; la ristrutturazione deve essere confermata da idonea documentazione, come dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 3 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al



movimento veicolare interno;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali e artigianali adibite a magazzini all'aperto;

**Con decorrenza 01 gennaio 2016, in applicazione della delibera C.C. n. 73 del 18/11/2015, dopo la parola "industriali" sono aggiunte le parole "e artigianali";**

- in riferimento specifico ai distributori di carburante: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso, all'uscita e alla manovra dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, intendendosi per via esclusiva le aree non utilizzate anche come superfici operative o di carico e scarico di carburanti od altro. Sono ancora escluse le superfici adibite ad una funzione meramente accessoria rispetto all'attività propria della stazione di servizio ed attività connesse (es. aree a verde; area destinata alla sosta temporanea gratuita dei dipendenti o degli avventori). Sono infine escluse le zone produttive di rifiuti speciali.

Le circostanze descritte devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

*b) aree scoperte pertinenziali o accessorie, non operative, a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*

*c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.*

\*\*\*\*\*

## **Art. 6**

### **Definizione rifiuti assimilati**

Al comma 2 :

“- Ai sensi dell'art. 1, comma 661 Legge 147/2013, il tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e con riferimento alla superficie nella quale si producono tali rifiuti, superficie che andrà appositamente dichiarata secondo le modalità di cui al successivo art. 21.”

E' introdotto un secondo capoverso:

**“Nello specifico, la quota variabile del tributo è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale rappresentata dalla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, rispetto alla quantità dei rifiuti totali prodotti**

**dall'utenza (o stimati come al punto successivo). La riduzione non può comunque eccedere la quota variabile del tributo.”**

## **ARTICOLO 6 MODIFICATO:**

### **Art. 6**

#### **Definizione rifiuti assimilati**

1. - Per la definizione e l'elencazione dettagliata dei rifiuti assimilati agli urbani, si rimanda a quanto disciplinato dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana.
2. - Ai sensi dell'art. 1, comma 661 Legge 147/2013, il tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e con riferimento alla superficie nella quale si producono tali rifiuti, superficie che andrà appositamente dichiarata secondo le modalità di cui al successivo art. 21. **Nello specifico, la quota variabile del tributo è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale rappresentata dalla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, rispetto alla quantità dei rifiuti totali prodotti dall'utenza (o stimati come al punto successivo). La riduzione non può comunque eccedere la quota variabile del tributo.**
3. - Al fine di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 aprile dell'annualità successiva apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti prodotti e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, si provvederà a recuperare l'imposta dovuta. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

\*\*\*\*\*

### **Art. 7**

#### **Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

E' aggiunto un nuovo comma:

**“2. - Le superfici da escludere comprendono oltre alla superficie dove si svolge l'attività produttiva di cui al comma 1, anche la superficie destinata a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono invece escluse le superfici destinate ad altre tipologie di magazzini, come ad esempio quelli di stoccaggio dei prodotti finiti.”**

Il comma 5 :

**“5. - I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di detassazione.”**

E' modificato, come di seguito riportato :

**“6. - I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire, a pena di decadenza, la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di detassazione.”**

**E' cassato il comma 6:**

“6. - In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio provvederà alla richiesta, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni.”

**ARTICOLO 7 MODIFICATO:**

#### **Art. 7**

#### **Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. - I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. - **Le superfici da escludere comprendono oltre alla superficie dove si svolge l'attività produttiva di cui al comma 1, anche la superficie destinata a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono invece escluse le superfici destinate ad altre tipologie di magazzini, come ad esempio quelli di stoccaggio dei prodotti finiti.**

3. - Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

<b>Descrizione Categoria Attività</b>	<b>Codice di tassazione dell'Attività</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Autocarrozzerie	19	45 %
Autofficine di elettrauto	19	30 %
Autofficine per riparazione veicoli	19	45 %
Carpenterie	18	30 %
Caseifici	21-25	25%
Distributori di carburante	4	45 %

Falegnamerie	18	30 %
Galvanotecnici	18	30 %
Gommisti	19	45 %
Lavanderie	17-20	45 %
Pasticcerie	24	45 %
Ristoranti, Rosticcerie	Pizzerie, 22-27	25%
Studi medici	11	45 %
Verniciatura	19	45 %
Blocchiere	21	30 %
Vetriere	21	30 %
Marmorie	21	30 %
Demolizioni meccaniche	21	30%

Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità di rifiuti prodotti, sopra elencate.

4. - La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 settembre e ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

5. - La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

6. - I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire, a pena di decadenza, la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di detassazione.

7. - Decorso tale termine i soggetti decadranno dal diritto per quell'anno, e l'Ufficio emetterà un avviso di accertamento per infedele dichiarazione volto al recupero della minore somma liquidata per errata applicazione della riduzione.

\*\*\*\*\*

**Art. 14**  
**Determinazione del numero degli occupanti delle utenze**  
**domestiche**

Il comma 5:

“- Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica.”

E' modificato come di seguito riportato:

**comma 5:**

- **Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2 (due) persone.**

**ART. 14 MODIFICATO:**

**Art. 14**  
**Determinazione del numero degli occupanti delle utenze**  
**domestiche**

1. - La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. - Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 6 mesi.
3. - I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) *soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell’anno.*
4. - Il numero di componenti del nucleo familiare è quello risultante dall’anagrafe comunale; le variazioni vengono aggiornate dal 1° giorno del mese successivo alla variazione anagrafica, ferma restando la necessità di denunciare, con le modalità di cui all’art. 21, anche i soggetti di cui al comma 2 che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti e i soggetti di cui al comma 3.
5. - Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la

residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a **2 (due) persone**.

\*\*\*\*\*

## **Art. 18 Riduzioni tariffarie**

Al comma 1, dopo la lettera c) (la prima lettera c) ) le parole:

“Con decorrenza 1° gennaio 2016, in applicazione della delibera C.C. n. 73 del 18/11/2015, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 147/2013 , al comma 1, sono concesse le riduzioni tariffarie di seguito riportate, indicate con i punti a), b), c), d), e):”

Sono sostituite con le seguenti:

***“Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 147/2013 , sono concesse le riduzioni tariffarie di seguito riportate, indicate con i punti a), b), c), d), e):”***

Al comma 2, secondo capoverso, le parole:

“Con decorrenza 1° gennaio 2016, in applicazione della delibera C.C. n. 73 del 18/11/2015, nell'art. 18 – comma 2- dopo il 2° capoverso, è inserito un 3° capoverso: Le riduzioni di cui al citato art. 1 –comma 660- della Legge 147/2013, saranno concesse, a seguito di istanza di rimborso, il cui termine di presentazione è il 30 novembre successivo all'avvenuto pagamento della TARI, e l'Ufficio emetterà provvedimenti di rimborso, le cui risorse sono assicurate da apposito Capitolo di spesa della fiscalità generale dell'Ente”

Sono sostituite con le seguenti:

**“Le riduzioni di cui al citato art. 1 –comma 660- della Legge 147/2013, saranno concesse, a seguito di istanza di rimborso, il cui termine di presentazione è il 30 novembre successivo all'avvenuto pagamento della TARI, e l'Ufficio emetterà provvedimenti di rimborso, le cui risorse sono assicurate da apposito Capitolo di spesa della fiscalità generale dell'Ente.”**

**Al comma 5:**

“5. - Il Consiglio Comunale può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste all'art.1 della Legge 147/2013, comma 659, lettere da a) ad e). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

**E' cassato il 2° capoverso:**

**“La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”**

## **ART. 18 MODIFICATO:**

### **Art. 18 Riduzioni tariffarie**

1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, ma ricorrente: riduzione del 30%*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;*

*Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 147/2013, sono concesse le riduzioni tariffarie di seguito riportate, indicate con i punti a), b), c), d), e):*

- a) *abitazioni condotte da anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria: riduzione del 30%*
- b) *anziano o disabile appartenente ad un nucleo familiare: esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo familiare stesso*
- c) *abitazioni condotte da soggetti che, pur residenti, abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, per motivi di studio e/o lavoro, fuori dal Territorio Regionale: riduzione del 30%*
- d) *soggetti che abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, per motivi di studio e/o lavoro, fuori dal Territorio Regionale appartenenti ad un nucleo familiare: esclusione dal computo del numero dei componenti del nucleo familiare stesso;*
- e) *ONLUS, di volontariato, che operano nel campo del Sociale, di cui al D.Lgs. 460/1997 : riduzione del 15%*

2 - Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al citato art. 1 –comma 660- della Legge 147/2013, saranno concesse, a seguito di istanza di rimborso, il cui termine di presentazione è il 30 novembre successivo all'avvenuto pagamento della TARI, e l'Ufficio emetterà provvedimenti di rimborso, le cui risorse sono assicurate da apposito Capitolo di spesa della fiscalità generale dell'Ente.

1. - La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

2. - Le riduzioni indicate si applicano sia alla quota fissa che alla quota variabile della tariffa. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro e si applica quella più favorevole al contribuente.

3. - Il Consiglio Comunale può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste all'art.1 della Legge 147/2013, comma 659, lettere da a) ad e).

6. - Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. - Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

\*\*\*\*\*

Dopo l'art. 18, viene introdotto ex novo l'art. 18/bis:

#### **Art. 18/bis**

##### **Riduzioni tariffarie**

##### **Attività produttive e del terziario e persone fisiche di cui al “Piano di sostegno all’economia”**

**1. Con riferimento a quanto disposto nel “Piano di sostegno all’economia”, di cui alla deliberazione C.C. n. 70 del 10.12.2018, è prevista:**

**a) Riduzione TARI per le nuove imprese che insedino/trasferiscano la sede legale nel Comune di Carbonia e contestualmente inizino l’attività in una nuova sede operativa del Comune, nella seguente misura:**

**- 100% della quota fissa dell’imposta per la durata di 3 anni dalla data di inizio della attività di cui al punto precedente nella nuova sede operativa.**

**b) Riduzione TARI per le nuove imprese che iniziano l’attività nel centro città (con iscrizione alla CCIAA e apertura di Partita Iva) o che trasferiscono la propria sede legale e operativa nel centro città (l’individuazione delle vie del centro è quella indicata nella planimetria allegata al “Piano di sostegno all’economia”), che operano nelle categorie di attività di utenze non domestiche di cui all’allegato 1 al presente regolamento, con numeri 7-8-22-23-24, nella seguente misura:**

**- 100% dell’intera imposta (sia quota fissa che quota variabile) per la durata di 2 anni dalla data di inizio della attività di cui al punto precedente**

**- 100% della quota fissa per i restanti 3 anni**

**c) Riduzione TARI per le imprese che prendono il lotto, costruiscono e iniziano la loro attività nel PIP, nella seguente misura:**

**- 100% della quota fissa dell’imposta per la durata di 3 anni dalla data di inizio dell’attività**

**- 50% della quota fissa per i restanti 2 anni**

**d) Riduzione TARI per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza al Comune di Carbonia, da altro Comune, ivi compresa l’ipotesi di un nuovo nato, nella seguente misura:**

**- 100% dell’intera imposta (sia quota fissa che quota variabile) per la durata di 1 anno**

**- 100% della quota fissa per i restanti 2 anni**

**I nuovi residenti, nel senso indicato, con l’eccezione del nuovo nato, al quale si applicano le misure di cui sopra (all’intero nucleo familiare quindi- punto d) ), che si uniscono a un nucleo familiare già esistente nel Comune di Carbonia vedranno applicata la misura nella seguente maniera:**



- 100% della quota variabile di imposta limitatamente alla quota da riferire al soggetto che trasferisce la propria residenza per la durata di 1 anno
- 100% della quota fissa per i restanti 2 anni .

1. Le misure agevolative descritte, nelle modalità indicate, si intendono applicabili a tutti i “nuovi insediamenti/trasferimenti” e ai nuovi trasferimenti di residenza, per le persone fisiche, realizzati nel periodo compreso fra il 01/01/2019 e il 31/12/2020. Dovranno essere escluse le imprese delle quali i rispettivi titolari/rappresentanti legali abbiano ricoperto il medesimo ruolo in imprese che abbiano cessato anche solo una sede operativa nel territorio comunale nei due anni precedenti al verificarsi della condizione di cui al primo punto.
  
2. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è posto a carico del soggetto passivo, a pena di decadenza dei benefici, l’obbligo dichiarativo secondo le modalità di legge. E’ fatto altresì obbligo di dichiarare le variazioni intervenute rispetto alla situazione dichiarata.
  
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n.147/2013 e la relativa copertura di spesa viene assicurata nell’ambito del piano finanziario per la gestione del servizio integrato di igiene urbana.

\*\*\*\*\*

L’art. 23 seguente:

#### **ART. 23**

#### **Pagamento e ulteriori rateizzazioni**

1. - Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva, e documentata, difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantadue rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. - La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. - La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. - In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
  - b) *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*

E' sostituito interamente con il seguente:

#### **Art. 23**

## Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

**1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi, alle seguenti condizioni:**

- a) **la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento (60 giorni dalla data di notifica) degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il numero massimo delle rate, indicate al punto d) del presente articolo, sarà ridotto di una rata per ogni mese di ritardo nella presentazione della domanda;**
- b) **inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;**
- c) **importo minimo rateizzabile: € 100,00;**
- d) **durata massima: 36 mesi, da stabilire caso per caso, soprattutto in relazione all'entità del debito e dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente;**
- e) **importo minimo per singola rata: € 50,00;**
- f) **se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento della dilazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria società assicurativa o fideiussione bancaria (preventivamente autorizzata dal Comune) che copra l'importo totale, comprensivo di oneri, spese ed interessi;**
- g) **La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale, come previsto dal 3° comma dell'art. 12 – PARTE SECONDA del presente regolamento. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.**

**2. In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive:**

- a) ***il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;***
- b) ***l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;***
- c) ***il debito non può più essere rateizzato.***

\*\*\*\*\*

Visto l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 6/2019 in data 19/01/2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti regolamenti comunali sulle entrate;

### **PROPONE AL CONSIGLIO**

1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 13 in data 31/03/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le quali l'ultima, con deliberazione C.C. n. 73 del 18/11/2015, come indicato in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate;

2) di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di:

- n. 11 articoli, Parte Prima – Disciplina Generale dell’imposta Unica Comunale
- n. 17 articoli, Parte Seconda – Imposta Municipale Propria (IMU)
- n. 18 articoli, Parte Terza – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- n. 30 articoli, Parte Quarta – Tassa sui Rifiuti (TARI)

Allegato 1: Tabella Categorie di Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Allegato 2: Guida alla determinazione delle aree coperte e scoperte assoggettate al tributo, in particolare in riferimento alle utenze ad uso non domestico

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, in sostituzione del precedente regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con propria deliberazione n. 13 in data 31/03/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, fra le quali l’ultima, con deliberazione C.C.n. 73 del 18/11/2015;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIANTONIO SAU

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL. e art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO